

Regolamento Didattico A.I.A.S. DI AFRAGOLA

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Università, l'Università degli Studi di Marouà (CAMERUN), con la quale si è stipulato in data 21/09/2018, in ragione della cooperazione intercorrente tra L'A.I.A.S. DI AFRAGOLA (Napoli) e il Governo del Camerun, il documento di impegno per la formazione degli operatori sanitari con la professione di fisioterapista, logopedista, terapeuta occupazionale e neuro psicomotricista dell'età evolutiva, tra l'Università degli Studi di Maroua (Camerun) e L'A.I.A.S. DI AFRAGOLA (naPOLI) formalizzato con mandato di gestione del 09/11/2018 conferito dal Rettore dell'Università di Maroua al Direttore Generale dell'A.I.A.S. DI AFRAGOLA
- b) per Statuto, il vigente Statuto dell'A.I.A.S. DI AFRAGOLA del 14 dicembre 2004 Rep. 144375 Raccolta 19775, registrato all'Agenzia dell'Entrate il 27/12/2004 al n. 111599 Serie 1;
- c) per Regolamento sull'Autonomia didattica, di seguito denominato RAD, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica dell'A.I.A.S. DI AFRAGOLA;
- d) per Corsi di studio, i Corsi di Laurea triennale in Logopedia, Fisioterapia, Terapia Occupazionale e Neuropsicomotricista Eta' Evolutiva;
- e) per ulteriori iniziative didattiche, le attività indicate al successivo art. 15;
- f) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- g) per curriculum, l'insieme delle attività formative, previste dall'A.I.A.S. DI AFRAGOLA, che configurano il percorso formativo finalizzato al conseguimento del titolo di studio o più percorsi formativi, differenziati ed alternativi, ciascuno con specifica e diversa denominazione ma all'interno dello stesso ordinamento didattico e nel rispetto dei medesimi obiettivi formativi qualificanti generali;
- h) per piano di studio o carriera l'insieme delle attività formative scelte dallo studente al fine del conseguimento del titolo di studio ed approvate dalla competente struttura didattica, o comunque previste dall'A.I.A.S. DI AFRAGOLA
- i) per Crediti Formativi Universitari, di seguito denominati CFU, le unità di misura dell'impegno formativo complessivo dello studente.

Titolo I – Strutture didattiche e Corsi di Laurea

Articolo 2 - Strutture didattiche e Corsi di studio

1. La Struttura per la didattica istituita ed attivata dall'Università è la scuola sita in VIA VENTOTENE PARCO VENTOTENE 80026 CASORIA(NA).

I Corsi di laurea che sono stati istituiti in accordo con l'Università di Maroua sono in Logopedia, Fisioterapia, Terapia Occupazionale e Neuropsicomotricista Eta' Evolutiva;

2. Gli obiettivi, le finalità e l'organizzazione dei Corsi di laurea istituiti ed attivati presso l'Università, ivi compresi i requisiti di ammissione, sono disciplinati dai relativi ordinamenti e regolamenti didattici.

3. Le denominazioni dei Corsi di laurea sono indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali congruenti con gli obiettivi formativi delle classi cui appartengono i corsi. I titoli di studio rilasciati dall'Università a conclusione dei corsi recano la denominazione.

4. I titoli di studio rilasciati dall'Università al completamento dei Corsi di laurea, sotto tutti gli aspetti giuridici riconosciuti dal Governo del Camerun in quanto tali, sono considerati

5. Oltre ai Corsi di Studio di cui al comma 2, possono essere attivati servizi didattici con i quali sottoscrive apposite convenzioni.

Articolo 3 – Centro di formazione

1. Il centro di formazione per ciò che concerne il coordinamento delle attività didattiche, esplica le seguenti funzioni:

a. coordina la gestione dell'offerta formativa e la tutela della qualità della didattica

b. coordina la distribuzione dei carichi didattici e le proposte di conferimento a docenti esterni di contratti per attività di insegnamento ed attività didattiche integrative.

c. al fine di realizzare economie di scala e di scopo e migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse e delle strutture didattiche, il centro di formazione formula proposte organizzative ed esprime pareri sulle richieste di strutture, grandi attrezzature didattiche e personale tecnico-amministrativo per il suo funzionamento.

Il centro di formazione sovrintende al patrimonio edilizio di pertinenza, di concerto con l'associazione A.I.A.S. DI AFRAGOLA e gestisce i relativi servizi comuni. Ai fini di una maggiore efficienza possono essere stipulati accordi per la gestione dei servizi comuni fra Scuole.

Articolo 4 – FAD

La formazione a distanza:

1. Supera i limiti posti dall'assenza di un luogo fisico come l'aula tradizionale;
2. Razionalizza l'intervento del docente con la possibilità di distribuire *on-line* varie tipologie di documenti e materiali audiovisivi anche interattivi;
3. Permette una formazione didattica da parte dei discenti parzialmente *on-demand* che semplifica la partecipazione ai corsi da parte di studenti;
4. È svincolata dal tempo, dallo spazio e dai luoghi di fruizione dell'apprendimento.

Organizzazione:

I corsi verranno somministrati sia in aula che mediante piattaforma di streaming in diretta. La fruizione della diretta video avverrà mediante piattaforma collaborativa microsoft team dove è possibile interagire con il docente in tempo reale e condividere contenuti.

Sarà possibile accedere anche a corsi e dispense in modalità off-line mediante la piattaforma in uso alla facoltà.

Il calendario delle lezioni, degli esami ed eventuali eventi collaborativi verranno pubblicati con anticipo sulla piattaforma universitaria.

L'accesso alla piattaforma FAD avverrà mediante credenziali rilasciate allo studente in fase di iscrizione.

Articolo 5 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1. L'Università, d'intesa con l'A.I.A.S. DI AFRAGOLA istituisce, attiva e disattiva i Corsi di Studio nel rispetto delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti.

Articolo 6 - Crediti Formativi Universitari

1. Il Credito Formativo Universitario è l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa (lezioni, esercitazioni, laboratorio, tirocinio o stage, seminari, altro) prescritta dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di studio universitario.

2. Al Credito Formativo Universitario corrispondono 25 ore di impegno formativo complessivo. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio determina la quota da destinare alle singole attività formative di cui al comma 1 nonché la quota, non inferiore al 50 % del totale, che deve rimanere riservata allo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, tenendo fermo che delle 25 ore complessive, per ogni CFU, sono riservate alla lezione frontale dalle 5 alle 10 ore, o in alternativa sono riservate alle attività seminariali dalle 6 alle 10 ore o dalle 8 alle 12 ore alle attività di laboratorio, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, e fatte salve differenti disposizioni di legge.

3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in almeno 60 CFU. Il numero dei CFU da attribuire complessivamente ad ogni tipologia di attività formativa prevista dalla classe di appartenenza è stabilito dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, nel rispetto dei minimi stabiliti dai DD.MM. La distribuzione sulle singole attività formative del totale dei CFU necessari per il conseguimento del titolo di studio è stabilita dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, con l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di CFU, evitando la parcellizzazione delle attività formative nel rispetto delle normative vigenti.

4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica finale del profitto stabilita dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

5. Le competenti strutture didattiche possono riconoscere in termini di CFU conoscenze ed abilità professionali nonché altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario, alla cui progettazione e realizzazione abbiano concorso Università statali o legalmente riconosciute. Tali riconoscimenti sono possibili esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite dai Regolamenti Didattici dei corsi di Studio, nel rispetto della legislazione vigente.

6. Il riconoscimento di CFU nel caso di trasferimenti di studenti da altro Ateneo e di passaggi tra Corsi di Studio attivati nell'Università è disciplinato dall'articolo 16 del presente Regolamento. Il riconoscimento di CFU nel caso di studi compiuti all'estero è disciplinato e decide il Consiglio di Facoltà dell'Università di Maroua.

Articolo 7 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. Costituiscono requisiti di ammissione ai Corsi di Studio – insieme al titolo di studio prescritto dalla normativa vigente - il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.

2. Per l'ammissione ai Corsi di Laurea il Regolamento Didattico del Corso di Studi, 'Università, d'intesa con l'A.I.A.S. DI AFRAGOLA, definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche e/o integrative, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

3. L'Università, d'intesa con l'A.I.A.S. DI AFRAGOLA, adotta la programmazione degli accessi ai Corsi di laurea nei limiti e sotto le condizioni previste dalla legislazione vigente, consentendo, laddove possibile, l'accesso libero alle immatricolazioni, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti in ordine ai requisiti di ammissione.

Articolo 8 - Orientamento e tutorato

1. Al fine di rendere consapevole la scelta degli studi universitari, di intesa con l'A.I.A.S. DI AFRAGOLA, di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione alla vita universitaria in tutte le sue forme, l'Università assicura servizi ed attività di orientamento, di tutorato ed assistenza per l'accoglienza e il sostegno degli studenti. Tali servizi devono altresì favorire, per quanto possibile, l'accesso dei laureati al mondo del lavoro.
2. Possono collaborare alle attività di cui sopra gli istituti di istruzione secondaria superiore ed enti pubblici e privati, nell'ambito di specifici accordi.

Titolo II - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di Studio e delle attività didattiche

Articolo 10 - Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per essere ammessi a un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle strutture didattiche competenti.
3. I percorsi formativi previsti nei regolamenti didattici di corsi di laurea appartenenti alla medesima classe si devono differenziare per il numero minimo di CFU previsto dalla normativa vigente e devono assicurare che gli studenti iscritti abbiano in comune le stesse attività di base e caratterizzanti per un minimo di 60 CFU prima della differenziazione dei percorsi formativi orientati all'acquisizione delle specifiche conoscenze professionali.
4. La laurea si consegue dopo avere acquisito 180 CFU con il superamento degli esami, e lo svolgimento delle altre attività formative, secondo quanto disposto dai regolamenti didattici dei Corsi di Studio. La durata normale del corso di laurea è di tre anni.

Articolo 11 - Calendario accademico e calendario didattico

1. L'Università, in concerto con l'A.I.A.S. DI AFRAGOLA, fissa le date di inizio e di fine dell'anno accademico e approva altresì il calendario accademico definendo, con riguardo alle festività civili e religiose, i giorni di sospensione delle attività ovvero di vacanza accademica.
2. L'Università, in concerto con l'A.I.A.S. DI AFRAGOLA, può stabilire di articolare l'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, altro), distinguendo preliminarmente i periodi dedicati alla didattica e quelli di norma dedicati agli esami inoltre può definire il calendario didattico che, in coerenza con quanto previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, stabilisce i periodi e gli orari di svolgimento delle attività didattiche, il numero e l'articolazione delle sedute degli esami di profitto e degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio.

Articolo 12 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 in merito alla corrispondenza tra le ore di impegno didattico ed il numero di CFU attribuiti, un corso di insegnamento può anche essere articolato in moduli coordinati di diversa durata. In questo caso il corso si qualifica come corso integrato e l'accertamento del profitto si

effettua mediante un unico esame finale alla cui valutazione partecipano i docenti titolari dei moduli, con le procedure di cui al successivo articolo 20.

2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, di cui al comma 1, l'attività formativa può comprendere seminari, esercitazioni in laboratorio o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica, attività di campo e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
3. Nel regolamento didattico di ciascun corso di studio, per ciascuna tipologia di insegnamento dovranno essere indicati il settore scientifico-disciplinare, l'ambito di afferenza, il numero di CFU (ore) corrispondenti ed il tipo di esame previsto.
4. Avvalendosi di adeguati supporti tecnici possono essere organizzate attività didattiche a distanza, che prevedano opportune modalità di verifica dell'apprendimento secondo i regolamenti vigenti di ateneo.

Articolo 13 - Esami di profitto

1. Nel regolamento didattico di ciascun corso di studio sono stabiliti il numero degli esami e le altre modalità di valutazione del profitto che determinano l'acquisizione dei CFU. Gli esami sono individuali e possono consistere in prove scritte e/o orali e/o pratiche e/o grafiche, in tesine, in colloqui.
2. La valutazione degli esami è espressa in trentesimi. Gli esami sono superati con la votazione minima di diciotto trentesimi; la votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata dalla lode per voto unanime della Commissione.
3. Le prove orali di esame sono pubbliche, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
4. Le Commissioni di esame sono nominate dall'Università di Maroua in collaborazione con l'A.I.A.S. DI AFRAGOLA e sono composte da almeno tre membri, titolari del corso di insegnamento, uno dei quali che svolge le funzioni di Presidente.
5. Il verbale di esame viene redatto in forma cartacea ed è firmato dai membri della Commissione esaminatrice.

Articolo 14 - Studenti fuori corso e interruzione degli studi

- 1 Si considera fuori corso lo studente che non abbia superato tutti gli esami di profitto previsti dal proprio piano di studio o comunque dal regolamento didattico del corso di studio per il curriculum da lui prescelto e quindi non abbia acquisito, entro la durata normale o contrattuale del Corso medesimo, il numero di CFU necessario al conseguimento del titolo di studio.

2. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza e al maturare del numero dei CFU previsti per il conseguimento del titolo di studio può sostenere la prova finale indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
3. Gli studenti che non hanno soddisfatto le condizioni richieste dal regolamento didattico del Corso di studio per il passaggio ad anni successivi devono nuovamente iscriversi allo stesso anno di corso in qualità di ripetente.
4. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento di rinunciare al proseguimento degli studi intrapresi. La dichiarazione di formale rinuncia comporta la perdita di ogni diritto sulle tasse, sui contributi versati e sugli esami superati fermo restando il diritto a ricevere attestazione degli studi compiuti e la restituzione di documenti eventualmente depositati all'atto dell'immatricolazione con l'annotazione della intervenuta rinuncia. Tale rinuncia non preclude il riconoscimento degli esami superati in una successiva eventuale immatricolazione

Articolo 15 - Doveri didattici dei Professori di ruolo

1. I docenti responsabili dell'insegnamento devono garantire nel corso dell'intero anno accademico l'assolvimento dei compiti didattici assegnati.
2. L'università, di concerto con l'A.I.A.S. DI AFRAGOLA, stabilisce le modalità di sostituzione dei docenti responsabili di corsi di insegnamento o di altre attività formative per i casi di assenza giustificata. La comunicazione motivata delle assenze deve giungere con congruo anticipo, salvo i casi di impedimento giustificato, al Direttore della scuola, il quale provvede alla sostituzione del docente assicurando la continuità dell'attività didattica nel rispetto di quanto previsto dal calendario delle lezioni. Il docente non può modificare gli orari fissati per i corsi e per il ricevimento degli studenti senza preventiva autorizzazione del Direttore della scuola. Ogni ora di lezione e di ricevimento non effettuata deve essere recuperata.
3. L'Università, di concerto con l'A.I.A.S. DI AFRAGOLA, stabilisce i termini di presentazione dei programmi di insegnamento cui si attengono i docenti responsabili degli insegnamenti e delle altre attività formative ai fini della loro pubblicazione nel sito docente.
4. I docenti responsabili degli insegnamenti e delle altre attività formative hanno l'obbligo e di tenere e compilare il registro delle attività didattiche anche in formato elettronico, registro che deve essere consegnato alla struttura didattica competente entro la fine dell'anno accademico di riferimento.
5. I docenti responsabili di insegnamento possono proporre alla struttura didattica competente programmi di attività seminariali o conferenze tenute da esperti di riconosciuta competenza scientifica ad integrazione o in sostituzione di parti specifiche del proprio corso di insegnamento, ma comunque alla loro presenza.
6. L'università, di concerto con l'A.I.A.S. DI AFRAGOLA, disciplina le modalità di assegnazione ai docenti, che ne saranno relatori, delle tesi o delle prove finali previste per il conseguimento dei titoli di studio, assicurando una equilibrata ripartizione tra le discipline previste dal regolamento del corso di studio. È in ogni caso escluso che vengano richieste condizioni particolari per l'assegnazione delle tesi o delle prove finali, quali la media riportata negli esami di profitto o conoscenze extracurricolari.

Articolo 16- Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Per accedere alla prova finale, lo studente deve aver superato gli esami e acquisito il numero di CFU previsti a tal fine dal regolamento didattico del corso di studio.
2. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico. Le modalità della prova e i criteri di valutazione, che dovranno tener conto dell'intera carriera dello studente, sono specificati nel regolamento didattico del corso di studio. Le modalità, i termini e gli adempimenti amministrativi per l'assegnazione e la consegna delle tesi sono resi noti dalle Strutture Didattiche.
3. La laurea è conferita a seguito del superamento di una prova finale che prevede la discussione di una tesi, predisposta sotto la guida di uno o più relatori.
5. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono concedere, all'unanimità, la lode al candidato che consegue il massimo dei voti. Il voto minimo per il superamento della prova finale è sessantasei centodecimi.

Titolo III - Diritti e doveri degli studenti

Articolo 17 - Immatricolazioni e iscrizioni

1. Le immatricolazioni e le iscrizioni ad anni successivi al primo di studenti in corso e fuori corso di norma hanno luogo dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno. Eventuali deroghe sono disposte dall' università in concerto con l' A.I.A.S. DI AFRAGOLA.
2. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio Universitari.

Articolo 18 - Supplemento dell'attestazione del titolo di studio

L' università di Maroua, d' intesa con L' A.I.A.S. Di AFRAGOLA, rilascia come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. In questo certificato sono trascritti in forma sintetica i contenuti formativi di ciascuna attività didattica, prevista dal regolamento didattico del corso di studi.

Articolo 19 - Tutela dei diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è rimessa dall' università in concerto con L' A.I.A.S. Di AFRAGOLA e assicura agli studenti diversamente abili i diritti previsti dalla legge.

Articolo 20 - Sanzioni disciplinari

1. Il potere disciplinare sugli studenti spetta all' università in concerto con L' A.I.A.S. Di AFRAGOLA e si esercita senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Le sanzioni applicabili agli studenti sono:

- a. l' ammonizione;
 - b. l' interdizione temporanea alla frequenza ad uno o più corsi di insegnamento ed alle relative prove di verifica del profitto;
 - c. la sospensione temporanea, con conseguente esclusione dalle prove di verifica del profitto previste in quel periodo.
2. L' ammonizione, sentite le giustificazioni dello studente, viene comminata per le sanzioni più lievi ed è fatta verbalmente dal Direttore.

3. Per infrazioni di media gravità, il direttore, mediante apposita relazione, inoltra la proposta di interdizione all'Università e all'A.I.A.S. DI AFRAGOLA.

Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare aperto a suo carico almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio di disciplina e gli deve essere concesso un termine entro cui possa presentare le sue difese per iscritto ovvero richiedere di essere ascoltato dal Consiglio. Avverso le decisioni del Consiglio è ammesso ricorso All'università e all'A.I.A.S. DI AFRAGOLA.

4. Per infrazioni più gravi, il direttore, mediante apposita relazione, inoltra la proposta di sospensione temporanea all'università e ALL'A.I.A.S. DI AFRAGOLA. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare aperto a suo carico almeno quindici giorni prima della data fissata per l'eventuale sospensione e gli deve essere concesso un termine entro cui possa presentare le sue difese per iscritto ovvero richiedere di essere ascoltato. La sospensione non può avere una durata superiore a sei mesi.

5. In nessun caso si applica sospensione cautelare agli studenti sottoposti a procedimento penale. Tutte le sanzioni disciplinari sono applicate con decreto del Rettore dell'Università di Maroua in intesa con l'A.I.A.S. DI AFRAGOLA. Esse vengono registrate nella carriera scolastica dello studente e sono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Articolo 21- Oneri economici formativi

1. Gli studenti, per immatricolarsi o iscriversi all'Università, sono tenuti al pagamento di tasse e contributi nella misura determinata annualmente dall'università in concerto con l'A.I.A.S. DI AFRAGOLA.
2. Gli Oneri economici formativi sono corrisposti in 11 rate, la prima delle quali va versata all'atto dell'iscrizione e le consecutive da gennaio ad ottobre dell'anno successivo.
3. Nel caso di rinuncia al proseguimento degli studi o di decadenza dallo status di studente non sussiste alcun diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati.

Articolo 22 – Consiglio di disciplina è composto da:

Avv. Ronga Francesco – Presidente

Avv. Cirillo Vincenzo – Componente

Avv. Palmieri Ilaria – Componente

Avv. Crispino Raffaella -Supplente

Articolo 23 – Foro Competente

Il foro competente è la sede della struttura formativa.

Afragola, 10/11/2018

Il Direttore Generale dell'A.I.A.S. DI AFRAGOLA